



Citta di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 09/02/2012

GC N. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' PER I TRATTAMENTI SANITARI E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE.

L'anno duemiladodici addì nove del mese di Febbraio alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Gasparini Daniela.

Presenti gli Assessori comunali:

		PRES.	ASS.
1 - Gasparini Daniela	Sindaco	X	
2 - Luca Ghezzi	Vice Sindaco	X	
3 - Giuseppe Calanni Pileri	Assessore	X	
4 - Luciano Mario Fasano	Assessore	X	
5 - Nanda Natascia Magnani	Assessore	X	
6 - Lorena Marrone	Assessore	X	
7 - Trezzi Siria	Assessore	X	
8 - Davide Veronese	Assessore	X	
9 - Riboldi Rosa	Assessore	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. D'Arrigo Antonio.

Componenti presenti n. 9.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

N° proposta: 42003

OGGETTO

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ PER I TRATTAMENTI SANITARI E APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo con ODG approvato con delibera n.51 del 3/10/2011 ha impegnato la Giunta Comunale ad istituire un Registro che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari e definire le modalità operative relative alla sua tenuta;
In tale ordine del giorno veniva evidenziato che

- con l'espressione "Dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari" (detta anche Testamento biologico) si fa riferimento ad un documento con il quale una persona (Dichiarante Testatore), qualora dovesse trovarsi in condizione di incapacità ed impossibilità ad esprimere il proprio diritto ad acconsentire o non acconsentire alle cure sanitarie proposte dai medici, per effetto di malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti o di malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali e che impediscano una normale vita di relazione o di uno stato di permanente incoscienza (quali coma o persistente stato vegetativo) dispone anticipatamente, in condizioni di lucidità mentale e in totale libertà di scelta, di essere o di non essere sottoposto a trattamenti terapeutici o di sostegno. Il Dichiarante Testatore nomina inoltre un Fiduciario con il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante Testatore nel caso lo stesso si trovasse in futuro nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire;

- la Dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari (chiamata anche "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea; dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore a tale dichiarazione;

- è unanimemente accettato che la salute sia un diritto fondamentale e che ognuno di noi sia quindi libero di accettare o rifiutare un programma terapeutico che un medico offre per tutelare la salute (principio di autodeterminazione su cui si fonda il consenso informato);

Atteso che la possibilità di redigere una dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari, in assenza di una specifica legge dello Stato, la si ricava da fondamenti giuridici contenuti:

1. nella Costituzione italiana, dove diverse disposizioni fanno considerare il diritto di autodeterminazione, rispetto ai trattamenti medici, un diritto costituzionalmente riconosciuto:

- Art. 2, la disposizione "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", sancisce il principio della centralità e dell'autonomia della persona umana, ed implica quindi il rispetto e la tutela della sua volontà e delle sue aspirazioni;

- Art. 13, le disposizioni "La libertà personale è inviolabile" e "Non è ammessa nessuna forma di restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge", rafforzano il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

- Art. 32, le disposizioni "La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo" e " Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" stanno a significare la necessità che vi sia un'espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

2. nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dove si sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti e

l'integrità della persona (Capo 1, Dignità, articolo 3, Diritto all'integrità della persona);

3. nella Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo) del 4 aprile 1997, ratificata in Italia con L. n. 145/2001, dove all'art. 9 prevede che debbano essere presi in considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non sia in grado di esprimere la sua volontà;

4. nel Codice di Deontologia Medica, che si applica a tutti gli appartenenti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, dove si stabilisce:

- all'art. 16 che il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato;

- all'art. 35 che il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona;

- all'art. 38 che il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;

5. nelle raccomandazioni del Comitato Nazionale di Bioetica , elaborato in data 18 dicembre 2003 dove si afferma che: "appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina" e che : "le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

6. nella giurisprudenza formatasi in materia (Cassazione Civile sentenza n. 21748 del 2007), dove si riconosce la possibilità di formare un Testamento Biologico predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell'eventualità in cui si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

Rilevato che è in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia;

Che il Consiglio d'Europa con propria risoluzione n. 1859 del 25 gennaio 2012 ha invitato espressamente gli Stati membri a regolamentare con legge il testamento biologico;

Ritenuto pertanto di procedere all'istituzione di un Registro e alla definizione di apposite modalità operative, in cui siano iscritti i cittadini che hanno reso dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari con il fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

Dato atto che ai sensi dell'art.49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267, è stato richiesto ed acquisito in allegato il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Visto l'esito dell'esperita votazione;

DELIBERA

1) di istituire, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, il Registro delle Dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari e di approvare le modalità operative per la tenuta di tale Registro, nel testo contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che il registro sarà tenuto presso lo sportello al cittadino del comune;

3) di dare mandato affinché siano prese tutte le iniziative di comunicazione necessarie per informare compiutamente i cittadini dell'istituzione del Registro in oggetto e che, a completamento del quadro informativo, siano resi disponibili:

a) i recapiti di associazioni, comitati ed altre libere forme associative senza scopo di lucro che, senza onere per l'Amministrazione comunale, si rendono disponibili ad assistere gli interessati nella compilazione delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari,

b) il modello di dichiarazione anticipata di volontà per i trattamenti sanitari, allegato B alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO
PROVINCIA DI MILANO

**INDIRIZZI ATTUATIVI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**

Il Comune di Cinisello Balsamo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tale fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici.

Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinano una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Il registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Cinisello Balsamo ed ha finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Il Dichiarante (testatore) nomina il Fiduciario. Il fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.

Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

Dal 1 marzo 2012 i residenti ad Cinisello Balsamo potranno consegnare la propria dichiarazione di testamento biologico secondo le seguenti modalità:

- Per consegnare il proprio testamento biologico, la persona interessata deve prendere appuntamento telefonico con il responsabile dello Sportello del cittadino al n. oppure mandare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
- Per la registrazione e la consegna del proprio testamento biologico il dichiarante e la persona nominata Fiduciario nel proprio testamento biologico dovranno presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile con i propri documenti d'identità, in corso di validità, in originale.
- Il testamento biologico deve essere consegnato in busta chiusa sul modello approvato dall'Amministrazione Comunale (v. delibera G.C. N. DEL 2012). Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario.
- La busta chiusa dovrà contenere, oltre il testamento biologico, una copia fotostatica dei documenti di identità del dichiarante e del fiduciario che devono essere gli stessi con i quali le persone vengono identificate.
- La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata in un'ulteriore busta e lo stesso numero viene annotato sul registro dei Testamenti biologici debitamente predisposto.
- Il Dichiarante di fronte al funzionario del Comune incaricato, dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento, dell'espressa volontà di

consegnarlo, del corretto utilizzo dell'apposita modulistica e della completezza degli allegati inseriti dentro la busta chiusa (testamento biologico e documenti d'identità).

- Il Fiduciario, di fronte al funzionario del Comune incaricato, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale dichiara di aver controfirmato il Testamento biologico consegnato dal dichiarante.
- Le dichiarazioni di atto di notorio devono essere rese in bollo e vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto notorio numerate vengono archiviate dall'Ufficio dello Stato Civile.

MODELLO INDICATIVO PER LA REDAZIONE DEL TESTAMENTO BIOLOGICO

Io sottoscritto/a

Nome e cognome.....

Luogo di nascita..... Data di nascita.....

Residente in via

Documento di identità

nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta dispongo quanto segue.

In caso di:

- **malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante**
- **malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione**

CHIEDO:

- 1) di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico**
- 2) di non essere sottoposta a idratazione e alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarmi autonomamente.**

Disposizioni particolari

- autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti sì no

Le presenti volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva/e dichiarazione/i.

Luogo e data _____ Firma _____

Nomino mio rappresentante fiduciario il signore/la signora

Nome e cognome

Nato/a il

Recapito telefonico.....

Residente a.....

Luogo e data

Firma del sottoscrittore

documento di identità.....

Firma del fiduciario.....:

Documento di identità.....

Firma del testimone.....

Documento di identità.....

DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI VOLONTÀ PER I TRATTAMENTI SANITARI

IO SOTTOSCRITTO/A

_____ (nome e cognome)
 nato/a a _____ il _____
 residente a Cinisello Balsamo in via _____

NEL PIENO DELLE MIE FACOLTÀ MENTALI E IN TOTALE LIBERTÀ DI SCELTA

DISPONGO QUANTO SEGUE:

qualora in futuro dovessi trovarmi in una condizione di incapacità e di impossibilità ad esprimere il mio diritto ad acconsentire o non acconsentire alle cure sanitarie proposte dai medici, per effetto di una malattia o di una lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante o di una malattia che necessiti dell'utilizzo permanente di macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione o di uno stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo):

(scegliere tra le seguenti opzioni)

DI ESSERE

DI NON ESSERE

sottoposto a trattamenti terapeutici o di sostegno (alimentazione e idratazione forzata), se secondo scienza e coscienza medica viene verificato che qualsiasi misura di sostegno vitale sarebbe senza prospettiva di miglioramento e prolungherebbe soltanto la mia agonia.

NOMINO MIO RAPPRESENTANTE FIDUCIARIO:

_____ (nome e cognome)
 nato/a a _____ il _____
 residente in _____ Via _____

che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà espresse nel presente documento, qualora perdessi la capacità di decidere e comunicare le mie decisioni.

**NOMINO SUPPLENTE DEL FIDUCIARIO:
 (facoltativo)**

_____ (nome e cognome)
 nato/a a _____ il _____
 residente in _____ Via _____

nel caso in cui il fiduciario si trovasse nell'impossibilità di esercitare la sua funzione.

Le presenti volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva/e dichiarazione/i

Cinisello Balsamo, li _____

Firma del Dichiarante

Tipo documento di identità _____

N° documento di identità _____

Firma del Fiduciario

Tipo documento di identità _____

N° documento di identità _____

opzionale

Firma del Supplente del Fiduciario

Tipo documento di identità _____

N° documento di identità _____

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 22 DEL 09/02/2012

N° proposta:

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' PER I TRATTAMENTI SANITARI E APPROVAZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE.

Il dirigente esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 il seguente parere sulla proposta di cui sopra:

- Regolare dal punto di vista tecnico

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Antonio D'Arrigo)

- Si attesta che non occorre parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese o minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto.

07/02/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott.ssa Roberta Pazzi)

Il Presidente

F.to Daniela GASPARINI

Il Segretario Generale

F.to Antonio D'ARRIGO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata, in copia, all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267,

con decorrenza 17/02/2012

Cinisello Balsamo, 17/02/2012

Il Segretario Generale

F.to Antonio D'ARRIGO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di legge.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

Pubblicata all'Albo pretorio

dal 17/02/2012 al 03/03/2012

Visto: Il Segretario Generale